

Liquidazione del patrimonio: [REDACTED]
Procedura: N. [REDACTED]
Email Pec: 1p2029.2017torino@pec-gestorecrisLit

Ai sensi dell'art. 14- sexies della legge 3 del 27.1.2012 si porta a conoscenza che il G.D. Dott.ssa Maurizia Giusta, con decreto del 09.03.2017, depositato in Cancelleria il 14.03.2017 ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e segg. Legge 27.1.2012 n. 3 di [REDACTED], nato a [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED] Via [REDACTED], C.F.: [REDACTED], e veniva nominato lo scrivente Liquidatore.

I creditori del Sig. [REDACTED] possono partecipare alla liquidazione del patrimonio, trasmettendo la domanda di partecipazione alla liquidazione del patrimonio, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili, con ricorso, formato ai sensi dell'art. 14-septies, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte o da un legale fornito di procura.

Detto ricorso va trasmesso al sottoscritto Liquidatore all'indirizzo di posta elettronica certificata 1p2029.2017torino@pec-gestorecrisLit, unitamente ai documenti giustificativi del diritto vantato entro il 15/06/2017.

Il ricorso ai sensi dell'art. 14-septies — Legge 3 del 27.1.2012 dovrà contenere:

1. L'indicazione della procedura cui si intende partecipare e delle generalità del creditore;
2. La determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende far valere nella liquidazione del patrimonio, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
3. La succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4. L'eventuale indicazione di un titolo di prelazione vantato, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Liquidatore.

Si rammenta poi che:

- Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2), o 3) di cui sopra;
- Il credito è considerato chirografario se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4);
- Se è omessa l'indicazione di cui al n. 5), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
- Le domande inviate al Liquidatore in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- Le domande, in formato cartaceo, depositate o inviate a mezzo posta alla cancelleria, così come anche le domande inviate con modalità telematica direttamente alla cancelleria, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- Il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui può essere titolare la parte che propone la domanda, ma anche un altro soggetto;